



Le norme e l'handicap

(...e un po' di DSA)

Appunti normativi per insegnanti di sostegno
Novembre 2011

CTI VERONA

(A cura di Enrico A. Cherubini, dirigente scolastico IC Verona 04)



Niente appunti, tranquilli

- Questo materiale lo troverete sul sito della mia scuola
- www.pontecrencanoquinzanoavesa.it



Obiettivi dell'incontro

- L'obiettivo dell'incontro non è solo approfondire le competenze in campo normativo, ma costruire la storia e il ruolo dell'insegnante di sostegno nel corso dell'ultimo trentennio



Il riferimento costituzionale

- Costituzione, art. 3
 - *Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di (...) condizioni personali e sociali*
- Costituzione , art. 34
 - *La scuola è aperta a tutti.*



Prima della legge 104/92

- La legge 118/71 ha in un certo senso anticipato di sei anni la legge 517/77
- riconosce il diritto per le persone handicappate all'istruzione nella scuola comune, ma non elimina le norme precedenti sulle classi differenziali e le scuole speciali.



Prima della legge 104/92

- Gennaio 1975: documento conclusivo dei lavori della commissione ministeriale “Falcucci”; apre, insieme alla successiva CM 227/1975, la scuola comune all’inserimento degli handicappati psichici
- Legge 517/1977; si normalizza l’esperienza di inserimento degli handicappati nella scuola dell’obbligo.



La legge 517/77

- Art. 2: la scuola attua forme di integrazione a favore di alunni portatori di handicap cui... «devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno»

La legge 517/77

- L'art. 7 stabilisce:
 - che le classi con alunni handicappati siano costituite con un numero massimo di 20 alunni;
 - l'abrogazione delle classi differenziali;
 - La configurazione dell'insegnante di sostegno, uno per classe e nel numero massimo di sei ore settimanali (scuola media)



Il DM 26 agosto 1981

- Riguarda i criteri orientativi per gli esami di licenza media e stabilisce la possibilità per gli alunni handicappati di sostenere l'esame con prove differenziate

Dm 26 agosto 1981

- La chiarezza e la precisione dei giudizi di ammissione costituisce, quindi, un'essenziale condizione per il corretto svolgimento delle prove d'esame.
- Ciò va particolarmente sottolineato per quegli allievi riconosciuti - secondo le norme vigenti portatori di handicap - che vengano ammessi a sostenere le prove di esame. Il PEI dovrà indicare per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche eventualmente in sostituzione parziale e totale di alcune discipline; sulla base di tutti gli elementi forniti si predisporranno prove d'esame differenziate (R.D. n. 653/1925, art. 102) coerenti con il livello degli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenziali attitudini e al livello di partenza.

Esame di stato prova nazionale

- per gli alunni con **dislessia o altri disturbi specifici** di apprendimento certificati, oltre ad un tempo di somministrazione maggiore (10-15 min), uso della strumentazione compensativa (nota ministeriale prot. 26/A del 4 gennaio 2005)
- gli alunni con **disabilità riconosciuta** possono svolgere una o più prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici sulla base del PEI (art. 318 del TU). Partecipazione dei docenti di sostegno alla predisposizione e correzione delle prove e alla formulazione del giudizio globale



La legge 270/82

- Estende alla scuola materna statale l'istituzione dei posti di sostegno;
- Stabilisce la consistenza organica dei posti di sostegno; uno ogni 4 alunni;
- Elimina il limite delle sei ore per classe.



Le circolari degli anni '80

- Particolare importanza, tra le tante circolari di questo decennio che riguardano l'handicap, è la 258/83, che riguarda la necessità di intese tra l'amministrazione scolastica e i servizi sociosanitari; istituzionalizza il PEI



La sentenza della corte costituzionale n.215 del 1987

- E' particolarmente importante perché estende il diritto all'integrazione degli alunni handicappati a tutta la scuola secondaria superiore, mentre fino a quell'anno era previsto solo per la scuola dell'obbligo e la scuola materna.



La legge 104/92

- Come è noto, è la legge quadro sull'handicap. Gli articoli importanti per la scuola sono il 12, il 13, il 14, il 15 e il 16.
- Ne vediamo alcuni.

La legge 104/92

12. Diritto all'educazione e all'istruzione

- 1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.
- 2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
- 3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
- 4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

La legge 104/92

13. Integrazione scolastica

1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle Leggi 11 maggio 1976, n. 360, e [4 agosto 1977, n. 517](#), e successive modificazioni, anche attraverso:
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti .

La legge 104/92

16. Valutazione del rendimento e prove d'esame

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.



Nota 4 agosto 2009

Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità

- Si trasmette l'unito documento di linee guida con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca fornisce indicazioni in materia di integrazione degli alunni i disabili nella scuola.
Le direttive impartite si muovono nell'ambito della legislazione primaria e secondaria vigente e mirano ad innalzare il livello qualitativo degli interventi formativi ed educativi sugli alunni portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.
Nel confermare con la massima forza il principio della piena integrazione nelle classi ordinarie ed alla luce delle esperienze pluriennali fin qui condotte, il documento ripercorre le tappe degli interventi come fin qui concretamente realizzati nella pratica operativa al fine di valutarne la reale corrispondenza ai principi e alle norme che disciplinano la materia.

Nota 4 agosto 2009

Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità

- L'obiettivo non è dunque quello di introdurre variazioni nelle disposizioni, fatto peraltro non consentito, quanto di fornire agli operatori scolastici una visione organica della materia che possa orientarne i comportamenti nella direzione di una loro più piena conformità ai principi dell'integrazione. Le SS.LL. avranno cura di dare la massima diffusione alle "linee guida" fra le scuole di ogni ordine e grado dei rispettivi territori di riferimento, richiamando la loro attenzione sulla necessità di adottare ogni possibile modalità per rendere effettive le direttive impartite dall'On.le Ministro.
- http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nota_4_agosto_09.pdf



La legge 170 del 8 -10-2010 (DSA)

- La legge 8 ottobre 2010, n.170 prevede "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico". -
- E' la cosiddetta legge sui DSA (disturbi specifici di apprendimento)



La legge 170 del 8 -10-2010 (DSA)

- Gli alunni con diagnosi DSA non hanno l'insegnante di sostegno
- per loro sono previste programmazioni particolari , una diversa tempistica, strumenti compensativi misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali.



La legge 170 del 8 -10-2010 (DSA)

- Dislessia
- Disgrafia
- Disortografia
- Discalculia
- Disprassia evolutiva (difficoltà nell'organizzare il movimento)
- Disturbo dell'attenzione



La legge 170 del 8 -10-2010 (DSA)

- Gli strumenti compensativi
- Strumenti che compensano la debolezza funzionale del disturbo:
- Calcolatrice, tabelle, formulari, pc con vari software (correttore ortografico)



La legge 170 del 8 -10-2010 (dsa)

- Misure dispensative
- Dispensa da alcune prestazioni (lettura alta voce...)
- Tempi personalizzati
- Valutazione individualizzata... (ma qui...)



La legge 170 del 8 -10-2010 (dsa)

- Possono esistere, naturalmente, alunni certificati L.104 che sono anche DSA



Appendice

- Qualche indicazione per un buon lavoro comune:
- La contitolarità;
- L'insegnante di sostegno è assegnato alla classe, non all'alunno;
- La compilazione del PEP;



appendice

- Come si vota allo scrutinio
- Un insegnante, un alunno; un voto;
- Un insegnante, più alunni; un voto;
- Due insegnanti, due alunni; due voti;
- Due insegnanti, un alunno, un voto, e vota il prevalente.



Indicazioni bibliografiche

- M.Berardi, G.Vespa, *L'handicap nella scuola- le disposizioni normative, giurisprudenziali e ministeriali commentate*, L'informascuola 1999
- MIUR, *L'handicap e l'integrazione nella scuola*, 2003



Per finire

- Avete voluto la bicicletta?

Per finire

*...e allora
pedalate!!*

